



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) – S.I.M.S. Dipartimento Specializzandi

EMENDAMENTO

al ddl n. 2887, di conversione del decreto 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

All'articolo 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, dopo il comma 2, come sostituito dall'art.1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n.266, è aggiunto il seguente comma:

2 bis. A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, il medico, iscritto all'Albo professionale, che sottoscrive un contratto di formazione specialistica, è tenuto a versare all'ENPAM, sui compensi percepiti, una contribuzione in misura non inferiore a quella stabilita per i soggetti di cui all'art.1, comma 770, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296". Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENPAM adegua il proprio statuto e i propri regolamenti nel senso indicato dal precedente periodo. Qualora l'Ente non provveda nel predetto termine, si applica in ogni caso quanto previsto dal presente comma.

2 ter. I contributi di cui al precedente comma, versati in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al Fondo di previdenza generale gestito dall'ENPAM, previa convenzione tra gli enti previdenziali interessati, da stipulare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE

Attualmente, l'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, dopo il comma 2, come sostituito dall'art.1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n.266, prevede che il medico in formazione specialistica sia iscritto ai fini previdenziali nella Gestione Separata dell'INPS. Tale prescrizione appare oggi meritevole di riconsiderazione, al fine di assicurare ai medici specializzandi che accedono alle scuole di formazione universitarie, l'unicità della posizione assicurativa, tenuto conto, per coloro che sono iscritti al relativo Albo professionale, del contestuale obbligo di versamento di contribuzione fissa presso l'ENPAM e in virtù dell'ipotizzabile sviluppo di carriera del medico specialista che ben difficilmente svolgerà attività di lavoro che determinino ulteriori versamenti nella citata Gestione Separata INPS.

In tale ottica, la proposta normativa intende ricondurre nell'ambito della copertura previdenziale ENPAM i contratti di formazione specialistica stipulati dai medici iscritti all'Albo professionale a decorrere dal prossimo anno accademico.

La proposta di legge prevede, altresì, che con apposita convenzione sia regolato il trasferimento all'ENPAM dei contributi già versati all'INPS in conformità alla previgente normativa. A tal proposito, si rileva come i medici in formazione specialistica interessati dagli effetti dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i. a corso di specializzazione già avviato a quella data, rappresentino la fattispecie più penalizzata. Per questi ultimi, infatti, non è stato possibile maturare la continuità minima contributiva richiesta dalla gestione separata INPS e, conseguentemente, i contributi dagli stessi versati all'INPS non potranno essere oggetto di totalizzazione, qualora non venisse predisposto il trasferimento all'ENPAM delle somme versate.